

RIVISTA QUADRIMESTRALE  
DI  
DIRITTO DELL'AMBIENTE

NUMERO 3 - 2022

MASSIMO MONTEDURO

*Note sul lessico dell'art. 9 Cost. novellato*



ISSN 2239-964X

**MASSIMO MONTEDURO\***

*Note sul lessico dell'art. 9 Cost. novellato*

**SOMMARIO:** 1. *Uno sguardo di sintesi sul lessico dell'art. 9 Cost.: il testo novellato come tessitura.* – 2. *L'ingresso di termini inediti nel lessico costituzionale: interrogativi aperti circa l'interpretazione dei loro significati.* – 2.1. «Biodiversità». – 2.2. «Animali». – 2.3. «Generazioni». – 3. *Postilla.*

1. *Uno sguardo di sintesi sul lessico dell'art. 9 Cost.: il testo novellato come tessitura.*

Focalizzando l'osservazione sull'attuale testo dell'art. 9 Cost., per come risultante dalla novella del 2022, e considerandolo globalmente, può scorgersi una chiave di lettura preziosa per l'interprete.

Utilizzando quest'ultima, e ponendosi alla giusta distanza di osservazione (si potrebbe dire, con una metafora: non con il microscopio, cogliendo altrimenti solo i dettagli all'interno di singoli commi; né con il telescopio, sfumando in tal caso la visione dell'articolo nella grandiosità del panorama dei principi fondamentali di cui all'*ouverture* della Carta), è possibile riuscire a cogliere l'art. 9 come mosaico unitario, quadro coerente, partitura armonica, anziché, come invece potrebbe apparire *prima facie*, giustapposizione di tasselli disparati, strati eterogenei, brani slegati.

Questa chiave di lettura unitaria è, a mio giudizio, la *tutela della vita nel tempo*.

Il valore giuridico presupposto che innerva l'intero articolo può individuarsi, infatti, nella necessità di proteggere le condizioni di perdurabilità della vita, intesa – questo è il punto da sottolineare – sia alla scala *sociale* (esistenza nel tempo delle varie collettività umane) sia alla scala *ecologica* (esistenza nel tempo dei sistemi ecologici, inclusivi di comunità, popolazioni e

---

\* Professore Associato di Diritto Amministrativo presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università del Salento; Affiliato al Centro Nazionale per la Biodiversità - *National Biodiversity Future Center* (NBFC); *Correspondant National* per l'Italia del *Centre International de Droit Comparé de l'Environnement - International Center of Comparative Environmental Law* (CIDCE).  
E-mail: massimo.monteduro@unisalento.it

organismi viventi non-umani nonché dei fattori abiotici, su cui si fonda la possibilità della vita alla scala sociale); il paradigma è quello dei *sistemi socio-ecologici*, nei quali gli eco-sistemi e i socio-sistemi non vengono considerati isolatamente e separatamente, ma interagiscono integrandosi e co-evolvendosi in un complesso dinamico che è più della somma delle sue componenti<sup>1</sup>.

La vita si riflette innanzitutto nel «*bio*» della biodiversità, nell'«*eco*» degli ecosistemi, nel riferimento agli «*animali*», di cui al terzo comma dell'art. 9: dietro tutti questi termini vi è, nitidamente, l'idea di *natura*.

È interessante qui ricordare un aspetto, spesso trascurato. Il lemma *natura* è, nel suo etimo latino, un *participio futuro*, relativo al verbo *nascere*<sup>2</sup>: si tratta di nome collettivo riferito, al contempo, alla vita e al futuro, per indicare la sorgente da cui ogni vita sgorga e si alimenta, la fonte di tutto ciò che sarà continuamente generato e rigenerato (*naturum*)<sup>3</sup>. La natura è flusso vitale che procede dagli antenati ai nati verso i nascituri, in cicli indivisibili per cui solo le ceneri del passato possono fertilizzare le terre del presente e solo queste ultime possono far germogliare i semi del futuro. Come è stato acutamente sottolineato da Massimo Cacciari, riflettendo sulla traduzione del greco *φύσις* nel latino *natura*, «è importante «riflettere sul fatto che la stessa radice in latino è alla base dei termini

---

<sup>1</sup> Per una più dettagliata esposizione di questi assunti, sia consentito il rinvio a M. MONTEDURO, *La tutela della vita come matrice ordinamentale della tutela dell'ambiente (in senso lato e in senso stretto)*, in questa *Rivista*, n. 1/2022, p. 433 ss., e *Le decisioni amministrative nell'era della recessione ecologica*, in *Rivista AIC*, 2018, p. 1 ss., *passim*.

<sup>2</sup> Lo rilevano, ad es., P. MADDALENA, *Il bosco e l'ambiente*, in G. DELLA TORRE (a cura di), *Studi in onore di Giovanni Giacobbe*, Tomo II, Milano, 2010, p. 823 ss., p. 823; F. DUCARME - D. COUVET, *D. What Does 'Nature' Mean?*, in *Palgrave Communications*, vol. 6, article 14, 2020, p. 2.

<sup>3</sup> L. CONGIUNTI, *Per una rinnovata comprensione della natura alla luce della Laudato Si'. Considerazioni filosofiche*, in J. BELDA INIESTA - S. ROSATI (a cura di), *Bollettino 2020 della Società Tarquiniense d'Arte e Storia. II riunione scientifica. L'ambiente come patrimonio collettivo dell'umanità: percorsi interdisciplinari tra scienza e fede*, Roma, 2021, p. 55 ss., nel paragrafo intitolato «*Physis e Natura*», alle pp. 59-60, sottolinea l'opportunità di «interrogare l'etimologia della parola, nella sua versione greca «*physis*», da cui in italiano deriva tutta la famiglia di «fisica» e «fisico», sia sostantivi che aggettivi, ma anche «fisiologia», «fisiocrazia» *et cetera* e nella sua versione latina «*natura*», da cui derivano in italiano il sostantivo letteralmente identico, l'aggettivo «naturale» e l'avverbio «naturalmente». *Physis* deriva dal verbo *phyo* che in diatesi transitiva significa «far crescere», in diatesi mediopassiva *phyomai* significa «crescere», «nascere». Il suffisso *-sis* indica il carattere di processo, come sottolinea Benveniste [...] La radice greca di *phyo* è presente nelle forme latine *fiō* e *fui* [...] *Natura* deriva da *nascor*, verbo deponente che significa nascere; la forma del sostantivo, è quella di un participio futuro, indica un'azione da compiersi, come «duraturo», «nascituro», e come lo stesso termine «futuro» [...] I sostantivi «*natura*» e «*physis*» provengono, dunque, in entrambi i casi da un verbo che indica la nascita, la generazione, la crescita, in un senso dinamico che viene espresso anche dalla morfologia della parola».

che indicano il passato [...] *fui*, e il *futuro*, l'essere-stato e il non-essere-ancora. Proprio questo è Physis: un essere-stato che mai tramonta, un passato che sempre si infutura, mai cessando di essere [...] il termine latino *natura* (participio futuro) esprime perfettamente questa idea [...] i diversi tempi vi appaiono come originariamente armonizzati»<sup>4</sup>.

Sempre il lume dell'etimo rivela, nel testo dell'art. 9 Cost., un lemma anch'esso (come *natura*) riferito al verbo *nascere*: si tratta del termine «Nazione», che compare nel comma secondo.

Una delle interpretazioni che è possibile dare (ancor più nell'attuale quadro costituzionale) al concetto di «Nazione» nell'art. 9 Cost. è esattamente quella di «un'unità indivisibile che lega la generazione presente con le generazioni passate e le generazioni future», dunque di una «unità intertemporale»<sup>5</sup>.

Può dirsi, allora, che *nazione* (in riferimento ai *sistemi sociali*) e *natura* (in riferimento ai *sistemi ecologici*) hanno in comune il fatto di essere concetti di sintesi delle interdipendenze tra passato, presente e futuro nel divenire delle esistenze (umane e non), nel rinnovarsi della vita.

Al *nascere* (*natura*, *nazione*) si lega in endiadi il *generare* che è la radice del sostantivo «generazioni», introdotto nel nuovo comma terzo dell'art. 9; a «generazioni» si affianca, significativamente, un *participio futuro*, quello del verbo *essere* («future»).

Di nuovo, il filo rosso è l'esistere durevolmente nel tempo, dal passato al presente verso il futuro.

Il comma primo dell'art. 9 Cost. ha come baricentro *un altro participio futuro*: «cultura»<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup> M. CACCIARI, *Labirinto filosofico*, Milano, 2014, p. 77 (corsivi nel testo originale). Come osserva in proposito P.A. PORCEDDU CILIONE, *L'anima vegetale del pensiero*, in *Materiali di estetica*, n. 6.1/2019, p. 132 ss., pp. 137-138: «Cacciari ascolta il significato del *nome/concetto* di *Natura* come espressione di un *participio futuro*. “*Natura*” non sarebbe altro che il nome collettivo per il piano di generazione del “*naturum*”, di tutto ciò che *sarà* generato: questa generatività, che è “arcaica” (nel senso prima determinato di un'origine che genera *continuamente*) e al tempo stesso tutta protesa verso la generatività *futura*, implica già una sorprendente quanto problematica “storicità” della *natura*, in linea con un'idea che [...] le dicotomie metafisiche che oppongono astrattamente *natura* e *storia*, *natura* e *spirito*, siano fuorvianti e apparenti» (corsivi nel testo originale).

<sup>5</sup> Così, sul concetto di «nazione», E. DI CARPEGNA BRIVIO, *Rappresentanza nazionale e valutazione delle politiche pubbliche. Per un ruolo del Parlamento nella tutela degli interessi durevoli*, Torino, 2021, pp. 1-2.

<sup>6</sup> G. CAVAGGION, *Diritti culturali e modello costituzionale di integrazione*, Torino, 2018, p. 2 e p. 8, ricorda che «da un punto di vista etimologico la parola “cultura” deriva dal latino, e più

Insieme al lemma «sviluppo» che lo precede, «cultura» esprime con evidenza la tensione dinamica al futuro del *colere*, nei suoi significati di *coltivare*, *curare*, *abitare*: ancora una volta, ad interagire nel tempo sono la scala ecologica e la scala sociale, la natura e le collettività umane, e da queste interazioni nascono il «paesaggio» e il «patrimonio storico e artistico», entrambi ponti tra generazioni, che perpetuano storie di azioni e creazioni, nel rinnovarsi delle vite dai progenitori alle posterità.

Allo stesso modo, si protende sempre verso il futuro, salendo nel presente sulle spalle dei giganti del passato, il lemma «ricerca» di cui al primo comma dell'art. 9 Cost.

Si noti, inoltre, l'origine etimologica di «ricerca»: dal *circa* latino, essa richiama lo stesso concetto di “intorno” che si ritrova poi, al terzo comma, nell'etimo del lemma «ambiente»<sup>7</sup>.

In entrambi i casi, il riferimento è a un “intorno” disegnato dalla società interagendo con la natura, attraverso il *sapere* della scienza («scientifica»), che dalla natura apprende, e il *trasformare* della tecnologia («tecnica»), che sulla natura opera.

Scrutando attraverso il lessico<sup>8</sup>, il testo dell'art. 9 Cost. si mostra dunque come tessitura, con la *vita* ai fili di trama e il *tempo* ai fili d'ordito.

La specie umana – perché la vita biologica e sociale possa generarsi, perpetuarsi, evolversi, e dunque per poter ri-generare continuamente se stessa,

---

precisamente dal participio futuro *colturus* del verbo *colere*, coltivare»; il lemma ha assunto via via nel tempo anche «un significato figurato», nel senso che «l'individuo che è provvisto di cultura è pertanto un individuo che è stato “coltivato”», sino ad indicare «il sistema di credenze condivise, valori, costumi, condotte e manufatti che i membri di una società utilizzano per rapportarsi con il mondo e l'uno con l'altro e che sono trasmessi di generazione in generazione [...] un sistema di concezioni ereditarie espresse in forme simboliche attraverso le quali gli esseri umani comunicano, tramandano e sviluppano la loro conoscenza e il loro approccio alla vita» (corsivi aggiunti in enfasi).

<sup>7</sup> Acutamente A. MARCOLONGO, *Alla fonte delle parole. 99 etimologie che ci parlano di noi*, Roma (ed. speciale per GEdi), 2020, pp. 123-124, nel ricordare che «ambiente» corrisponde al «participio presente *ambiens*» di *ambire*, dal verbo latino *ire*, “andare”, con l'aggiunta del prefisso *amb-*», nel senso di «girare intorno», sottolinea che dalla stessa radice di «ambiente» deriva anche un'altra parola: «ambizione».

<sup>8</sup> Sul lessico della Costituzione, v. di recente (anche per ampi riferimenti bibliografici), il punto di J. VISCONTI, *La lingua della Costituzione, tra lessico e testualità*, in *Rivista AIC*, n. 3/2022, p. 110 ss.; più specificamente sul lessico dell'art. 9 Cost., sottolinea molto bene l'importanza di «un'analisi testuale, quasi filologica, del testo di riforma, per comprendere come esso possa aprire a filoni interpretativi diversi ed anche contrastanti», E. ROSSI, *L'ambiente (e il resto) in Costituzione: fu vera gloria?*, in *Lessico di etica pubblica*, n. 2/2022, p. 1 ss.

coltivare, abitare, sviluppare, creare, ricercare, scoprire, trasformare – deve riconoscere di essere parte della storia e della natura, di catene esistenziali intertemporali; per questo, la norma costituzionale impone un dovere inderogabile di salvaguardia delle condizioni di possibilità e di diversità delle vite, umane e non umane, passate, presenti e future.

*2. L'ingresso di termini inediti nel lessico costituzionale: interrogativi aperti circa l'interpretazione dei loro significati.*

Passando dalla panoramica d'insieme a uno sguardo di dettaglio sul lessico dell'art. 9 Cost., si nota subito che i lemmi «ambiente» ed «ecosistemi» erano già presenti nel testo costituzionale anteriormente alla l. cost. 1/2022 (da oltre un ventennio, essendo stati inseriti nel testo dell'art. 117 Cost. dalla l. cost. 3/2001, seppur con l'uso del singolare per «ecosistema»)<sup>9</sup>; inoltre, per entrambi tali lemmi, sia pure in misura diversa, il diritto positivo ha fornito nel tempo o una definizione espressa (è il caso di «ecosistema»)<sup>10</sup> o, almeno, alcuni “indici”

---

<sup>9</sup> La letteratura giuridica sviluppatasi nell'ultimo cinquantennio in Italia intorno ai tentativi di definizione del concetto giuridico di «ambiente» è estesissima. Tra i numerosi contributi che affrontano il problema, nell'ultimo quindicennio, oltre alla monografia di riferimento di M. CAFAGNO, *Principi e strumenti di tutela dell'ambiente. Come sistema complesso, adattativo, comune*, Torino, 2007, si vedano esemplificativamente: P. MADDALENA, *L'ambiente e le sue componenti come beni comuni in proprietà collettiva della presente e delle future generazioni*, in *Dir. e soc.*, n. 2/2012, p. 337 ss.; M. CAFAGNO - D. D'ORSOGNA - F. FRACCHIA, *Nozione giuridica di ambiente e visione sistemica*, in *Dir. e proc. amm.*, n. 3/2018, p. 713 ss.; G.M. ESPOSITO, *Note minime sulla nozione giuridica di ambiente. Diritti soggettivi e poteri pubblici*, in *Teor. e st. dir. priv.*, n. 12/2019, p. 1 ss.; S. VALAGUZZA, *L'ambiente da valore a principio (costituzionale)*, in *Riv. giur. amb.*, n. 4/2022, p. 1009 ss.; M. DELSIGNORE, voce *Ambiente*, in *Enc. dir.*, Vol. 3: *Funzioni amministrative* (a cura di B.G. MATTARELLA - M. RAMAJOLI), Milano, 2022, p. 46 ss.; sia inoltre consentito un rinvio a M. MONTEDURO, *La notion juridique d'environnement vue par le législateur italien*, in *Revue juridique de l'environnement*, vol. 41/2, 2016, p. 269 ss. Circa il concetto giuridico di «ecosistema», prima della l. cost. 1/2022 v. A. FARÌ, *Beni e funzioni ambientali. Contributo allo studio della dimensione giuridica dell'ecosistema*, Napoli, 2013; R. DICKMANN, *Le prospettive del concetto di "ecosistema" di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., nella tutela costituzionale dei diritti*, in *Osservatorio costituzionale*, n. 1/2016, S. ZANINI, *La tutela dell'ecosistema, tra scienza e diritto*, in *Rivista AIC*, n. 3/2019, p. 451 ss.; a seguito della riforma, v. R. FATTIBENE, *Una lettura ecocentrica del novellato articolo 9 della Costituzione*, in *Nomos*, n. 3/2022, p. 1 ss.

<sup>10</sup> In particolare, al livello del diritto internazionale, la Convenzione di Rio sulla Diversità Biologica del 1992 («Convention on Biological Diversity», in acronimo CBD), ratificata da parte dell'Italia con l. 124/1994, all'art. 2, contiene la seguente definizione espressa di «ecosistema» (traduzione in italiano di chi scrive dall'originale consultato in inglese): «l'espressione “ecosistema” significa un complesso dinamico formato da comunità di piante, di animali e di microorganismi e dal loro

testuali utili per fondare tentativi di definizione in sede giurisprudenziale o dottrinale (è il caso di «ambiente»)<sup>11</sup>.

---

ambiente non vivente che, mediante la loro interazione, formano un'unità funzionale». Al livello del diritto UE, l'art. 2 del Regolamento (UE) 2020/852 (sulla cd. tassonomia degli investimenti ecosostenibili) fornisce un'identica definizione espressa di «ecosistema: un complesso dinamico formato da comunità di piante, di animali e di microorganismi e dal loro ambiente non vivente che, mediante la loro interazione, formano un'unità funzionale».

<sup>11</sup> Al livello del diritto nazionale, si pensi ad «indici» testuali significativi quali, ad esempio, l'art. 2, comma 1, lett. a), n. 1, del d.lgs. 195/2005 («Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale»), esattamente corrispondente all'art. 2, n. 1, lett. a) della Direttiva 2003/4/CE e all'art. 2, par. 3, lett. a) della Convenzione di Aarhus, ove si individuano come «elementi dell'ambiente» sia «l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati» sia «le interazioni tra questi elementi»; o il testo dell'art. 5, comma 1, lett. c) del d.lgs. 152/2006 (cd. Codice dell'ambiente), soprattutto nella versione precedente al 2017, in cui, con riferimento all'impatto ambientale, compariva una definizione (indiretta) di «ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici»; l'attuale testo dello stesso art. 5, comma 1, lett. c), come sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 104 del 2017, considera come «fattori» dell'ambiente sia «popolazione e salute umana; biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE; territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio», sia la «interazione tra i fattori sopra elencati». La giurisprudenza amministrativa sembra preferire in particolare la definizione (indiretta) di «ambiente» riveniente, in relazione a quella (diretta) di «impatto ambientale», dall'art. 5, comma 1, lett. c) del d.lgs. 152/2006 (soprattutto per come formulata nel testo anteriore alla novella del 2017), affermando che l'«ambiente [...] è identificato in un ampio contenitore, costituito dal sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici» (così, Cons. Stato, Sez. II, 7 settembre 2020, n. 5379 [corsivi aggiunti in enfasi], con formulazione pedissequamente reiterata, solo per citare le pronunce più recenti, ad es. da TAR Lazio, Sez. III, 6 dicembre 2022, n. 16268; TAR Puglia-Lecce, Sez. I, 11 ottobre 2022, n. 1579; TAR Lazio, Sez. I-quater, 7 luglio 2022, n. 9324; TAR Campania-Napoli, Sez. V, 29 marzo 2022, n. 2090; TAR Sicilia-Catania, 16 febbraio 2022, n. 490). Con grande chiarezza in questo senso, v. già Cons. Stato, Sez. VI, 31 luglio 2013, n. 4034 (richiamato adesivamente, ad es., da TAR Lazio, Sez. II-ter, 25 luglio 2017, n. 8940): «sotto il profilo sostanziale, l'ambiente è definito dal legislatore delegato il sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici [...] la nozione globale di "ambiente" comprende in sé ogni componente dell'habitat (inteso come complesso degli elementi ambientali e culturali, che caratterizzano gli insediamenti umani)». Un simile concetto giuridico di ambiente «in senso lato» (per la distinzione tra «ambiente in senso lato» e «ambiente in senso stretto», argomentabile oggi anche sulla base della riforma costituzionale di cui alla l. cost. 1/2022 e del nuovo testo dell'art. 9 Cost., si rinvia a M. MONTEDURO, *La tutela della vita come matrice ordinamentale della tutela dell'ambiente (in senso lato e in senso stretto)*, cit., p. 450 ss.) evoca le linee concettuali del noto modello dei sistemi socio-ecologici (SESs): l'ambiente «in senso lato», cioè, non si esaurisce negli eco-sistemi (ambiente «in senso stretto») né nei socio-sistemi considerati isolatamente e separatamente, ma assurge a meta-sistema (socio-ecologico) di sistemi (ecologici e sociali) i quali interagiscono organizzandosi in un tutto che è più della somma delle

Rappresentano invece una novità per il lessico costituzionale le parole «*biodiversità*», «*animali*» e «*generazioni*».

Per ciascuno di tali lemmi si pone quindi un problema di interpretazione.

### 2.1. «*Biodiversità*».

Circa la «*biodiversità*»<sup>12</sup> (come già per il concetto di «ecosistema»), soccorre in realtà, risolvendo la questione interpretativa, un'espressa definizione rinvenibile in fonti del diritto a livello internazionale ed europeo.

Ricalcando l'identica definizione già contenuta nell'art. 2 della Convenzione di Rio sulla Diversità Biologica del 1992, infatti, l'art. 2, n. 15), del Regolamento (UE) 2020/852 (sulla cd. tassonomia degli investimenti ecosostenibili) stabilisce che per «*biodiversità*» deve intendersi «la variabilità degli organismi viventi di ogni origine, compresi gli ecosistemi terrestri, marini ed altri ecosistemi acquatici, e i complessi ecologici di cui fanno parte e include la diversità nell'ambito delle specie, tra le specie e degli ecosistemi»<sup>13</sup>.

### 2.2. «*Animali*».

Diversa è la situazione rispetto al lemma «*animali*».

---

sue parti. Sia consentito un ulteriore rinvio, in argomento, a M. MONTEDURO, *La notion juridique d'environnement vue par le législateur italien*, cit.

<sup>12</sup> Dunque, la biodiversità si organizza su tre livelli gerarchici: (a) la diversità genetica degli individui all'interno di ciascuna specie; (ii) la diversità delle specie; (iii) la diversità degli ecosistemi. Sul tema, cfr. M.V. FERRONI *La perdita della biodiversità, gli strumenti di tutela ed il codice dell'ambiente*, in *Questa Rivista*, n. 1/2022, p. 121 ss.; M.P. POTO, *La tutela costituzionale dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni*, in *Resp. civ. e prev.*, n. 3/2022, p. 1057 ss.; di recente, anche per ampi riferimenti bibliografici, v. soprattutto la monografia di A.M. CHIARIELLO, *La funzione amministrativa di tutela della biodiversità nella prospettiva dello sviluppo sostenibile*, Napoli, 2022.

<sup>13</sup> La definizione (nell'originale consultato in lingua inglese) fornita dall'art. 2 della Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD) è la seguente: «“Biological diversity” means the variability among living organisms from all sources including, inter alia, terrestrial, marine and other aquatic ecosystems and the ecological complexes of which they are part; this includes diversity within species, between species and of ecosystems». A livello UE v. già, *in terminis*, il Regolamento (UE) 1143/2014 (recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive), all'art. 3, n. 5): «“biodiversità”: la variabilità degli organismi viventi, di qualunque origine, inclusi gli ecosistemi terrestri, marini e gli altri ecosistemi acquatici e i complessi ecologici dei quali fanno parte; comprende la diversità all'interno di ogni specie, tra le specie e degli ecosistemi».



Ai vari livelli (internazionale, europeo, nazionale) dell'ordinamento quasi mai si rinvencono definizioni giuridiche del concetto generale di «animale», fornite espressamente all'interprete da atti-fonte di rango primario o secondario<sup>14</sup>; nei rari casi in cui ciò accade, queste definizioni sono molto generiche, o viceversa si relativizzano a specifici ambiti settoriali tanto da apparire disomogenee, se non contraddittorie, a uno sguardo d'insieme.

Si veda, come esempio di definizione omnicomprensiva, il caso del Regolamento (CE) n. 1069/2009 (recante «norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002»), il cui art. 3, n. 5) offre la seguente definizione: «*“animale”*: qualsiasi animale invertebrato o vertebrato»<sup>15</sup>; o il Regolamento (UE) n. 2016/429 («normativa in materia di sanità animale»), che all'art. 4, n. 1), fornisce la seguente definizione: «*“animali”*: animali vertebrati e invertebrati»<sup>16</sup>. Nell'ambito semantico di queste amplissime definizioni rientrerebbero scientificamente, ad esempio, non solo tutti i mammiferi, ma anche uccelli, anfibi, rettili, pesci; ed ancora, insetti, aracnidi, vermi, molluschi, crostacei, spugne, etc.

---

<sup>14</sup> In alcuni casi, si rinvencono definizioni relative alle «risorse genetiche animali»; ad esempio, il Regolamento (CE) n. 1590/2004 (che istituisce un «programma comunitario concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura») le definisce, all'art. 3, lett. b), come «le risorse relative agli animali domestici d'allevamento (vertebrati e invertebrati) e alla fauna selvatica che sono o potrebbero rivelarsi utili nel settore agricolo».

<sup>15</sup> L'art. 3 del citato Regolamento (CE) n. 1069/2009 fornisce, inoltre, le seguenti ulteriori definizioni: «(6) *“animale d'allevamento”*: a) un animale detenuto, ingrassato o allevato dall'uomo e utilizzato per la produzione di alimenti, lana, pellicce, piume, pelli o qualsiasi altro prodotto ottenuto da animali o per altri fini d'allevamento; b) equidi; 7) *“animale selvatico”*, un animale non detenuto dall'uomo; 8) *“animale da compagnia”*, un animale appartenente a una specie abitualmente nutrita e detenuta, ma non consumata, dall'uomo a fini diversi dall'allevamento».

<sup>16</sup> L'art. 2 Regolamento (UE) n. 2016/429 contiene anche le seguenti definizioni: «(2) *“animali terrestri”*: volatili, mammiferi terrestri, api e calabroni; 3) *“animali acquatici”*: animali delle seguenti specie, in tutte le fasi della vita, compresi uova, spermatozoi e gameti: a) pesci appartenenti alla superclasse *Agnatha* e alle classi *Chondrichthyes*, *Sarcopterygii* e *Actinopterygii*; b) molluschi acquatici appartenenti al *phylum* Mollusca; c) crostacei acquatici appartenenti al *subphylum* Crustacea; 4) *“altri animali”*: animali di specie diverse da quelle ricomprese nella definizione di animali terrestri o acquatici; 5) *“animali detenuti”*: animali detenuti dall'uomo, compresi, nel caso degli animali acquatici, gli animali di acquacoltura [...] 7) *“animali di acquacoltura”*: animali acquatici oggetto di acquacoltura; 8) *“animali selvatici”*: animali diversi dagli animali detenuti [...] 11) *“animale da compagnia”*: un animale detenuto delle specie elencate nell'allegato I, tenuto a fini privati non commerciali».

Di contro, altre fonti sembrano precisare più restrittivamente la definizione di «animale», ma ciò accade per la natura settoriale della fonte in cui la definizione medesima è inserita. Ad esempio, in tal senso è il Regolamento (CE) n. 1099/2009, che all'art. 2, lett. c), definisce come «*animale: qualsiasi animale vertebrato, ad esclusione dei rettili e degli anfibi*», ma ciò si spiega considerando che lo stesso Regolamento disciplina (art. 1, comma 1) soltanto «l'abbattimento degli animali allevati o detenuti per la produzione di alimenti, lana, pelli, pellicce o altri prodotti, nonché l'abbattimento di animali a fini di spopolamento e operazioni correlate»<sup>17</sup>.

Nel silenzio delle fonti primarie e secondarie, spesso taluni tentativi di definizione generale (“generica”) di «animale» si rinvencono nei regolamenti di enti territoriali e locali, soprattutto comunali<sup>18</sup>.

---

<sup>17</sup> Similmente, anche altre definizioni (apparentemente generali) di «animale» sono restrittive perché settoriali: si pensi ad es. al d.lgs. 146/2001, di «Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti», il cui art. 1, commi 2 e 3, recita: «Ai fini del presente decreto si intende per: a) animale: qualsiasi animale, inclusi pesci, rettili e anfibi, allevato o custodito per la produzione di derrate alimentari, lana, pelli, pellicce o per altri scopi agricoli [...] 3. Il presente decreto non si applica agli animali: a) che vivono in ambiente selvatico; b) destinati a partecipare a gare, esposizioni, manifestazioni, ad attività culturali o sportive; c) da sperimentazione o da laboratorio; d) invertebrati».

<sup>18</sup> Si vedano i seguenti esempi, che rappresentano solo un campione di alcuni tra i moltissimi casi agevolmente rilevabili attraverso una ricerca in rete sui siti istituzionali dei comuni italiani. Regolamento del Comune di Torino «per la tutela ed il benessere degli animali in città», approvato con delib. di C.c. dell'11 aprile 2006 e modificato con delib. di C.c. del 14 marzo 2011 e del 20 ottobre 2014 (al link <http://www.comune.torino.it/regolamenti/320/320.htm#art07>), art. 7: «ai fini del presente Regolamento, la *definizione generica di animale*, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione e non ed a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o di semilibertà». Regolamento del Comune di Firenze «per la tutela degli animali», approvato con delib. di C.c. n. 285 del 3 maggio 1999 modificato con delib. di C.c. n. 25 del 22 aprile 2002, n. 25 del 7 aprile 2014 e n. 33 del 12 luglio 2021 (al link <https://www.comune.fi.it/system/files/2021-09/29092021-Animali%20tutela%20-%20Regolamento.pdf>), art. 5: «1. La *definizione generica di animale*, quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla l. 14 agosto 1991 n. 281, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà. 2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel patrimonio indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del codice civile e dagli artt. 1 e 2 della legge 11 febbraio 1992 n. 157». Regolamento del Comune di Brindisi «per la tutela del benessere degli animali e la loro convivenza con i cittadini» del marzo 2023 (al link <https://www.comune.brindisi.it/brindisi/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/465>), art. 3: «La *definizione generica di animale*, quando non esattamente specificata, di cui al presente Regolamento, si applica a tutte le specie di animali vertebrati ed invertebrati, in ogni fase del ciclo

Abbondano poi micro-definizioni specifiche per singole subcategorie (in base a tipizzazioni per lo più di impronta utilitaristica o, comunque, antropocentrica): ad esempio, quelle di «animale di affezione»<sup>19</sup> e di «animale da

---

*vitale*, tenuti in qualsiasi modo e detenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà». Regolamento del Comune di Aprilia «sulla tutela ed il benessere degli animali», approvato con delib. di C.c. n. 77/2012 e modificato con delib. di C.c. n. 11 del 27 marzo 2014 (al link <http://static.comune.aprilia.lt.it/uploads/Regolamento-Benessere-Animale.pdf>), art. 6: «1. La *definizione generica di animale*, quando non esattamente specificata, di cui al presente Regolamento, si applica a tutte le specie di animali vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e detenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà. 2. Per la *definizione di "animale da compagnia"*, si rimanda a quanto indicato all'art.1 dell'Accordo Stato-Regioni sulle disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet therapy del 6 febbraio 2003 [...] 3. Per la *definizione di "animale da reddito"* ci si riferisce agli animali domestici appartenenti alle specie bovina, ovi-caprina, suina, avicunicola e volatili da cortile, equina ed in generale quegli animali che vengono allevati per scopi commerciali e per le produzioni zootecniche». Particolarmente ricco di definizioni si mostra il Regolamento del Comune di Napoli «per la tutela degli animali», approvato con delib. di C.c. n. 26 del 25 luglio 2012 (al link [https://www.comune.napoli.it/flex/files/5/6/0/D.6aba349f99ca38ed0fcb/REGOLAMENTO\\_TUTELA\\_ANIMALI.pdf](https://www.comune.napoli.it/flex/files/5/6/0/D.6aba349f99ca38ed0fcb/REGOLAMENTO_TUTELA_ANIMALI.pdf)); esso si segnala, fra l'altro, per aver previsto l'istituzione, all'art. 48, di una «Consulta Comunale per i Diritti degli Abitanti non Umani». L'art. 4 del Regolamento del Comune di Napoli, intitolato «*Definizione di animale*», recita: «1. La definizione generica di animale a cui fa riferimento il presente regolamento, si applica a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, oppure in stato di libertà o semilibertà presenti sul territorio del Comune». L'art. 5 fornisce poi la «*Definizione di animale domestico*», nei seguenti termini: «1. Per animale domestico si intende l'animale che è allevato e/o vive a stretto contatto con l'uomo. A sua volta può essere definito "*animale domestico da reddito*", laddove è allevato e tenuto dall'uomo a fini alimentari (latte, carne, uova) oppure "*animale da compagnia*", laddove è tenuto dall'uomo esclusivamente per motivi d'affezione». L'art. 6 dà una «*Definizione di animale vagante*», come segue: «1. Per animale vagante si intende quello appartenente a specie normalmente considerate domestiche d'affezione, ma che per la situazione contingente di non essere detenuto da alcun proprietario, vaga libero sul territorio comunale». L'art. 7 fornisce la «*Definizione di animale selvatico*», in questi termini: «1. Per animale selvatico si intende quello appartenente alla fauna selvatica vivente stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio comunale». L'art. 8 offre una «*Definizione di animale esotico*»: «1. Per animale esotico si intende quello appartenente a specie animali facenti parti della fauna selvatica esotica, vivente temporaneamente o stabilmente in stato di naturale libertà nei paesi di origine delle quali non esistono popolazioni naturali sul territorio nazionale». Infine, l'art. 9 fornisce la «*Definizione di animale sinantropo*», che è la seguente: «1. Per animale sinantropo si intende quello appartenente a specie animali che, pur appartenendo normalmente a popolazioni selvatiche, vive e stretto contatto con l'uomo, dal quale ormai dipende interamente o parzialmente per quanto attiene alle sue necessità alimentari». Tutti i corsivi sono aggiunti in enfasi.

<sup>19</sup> Tali definizioni sono frequenti soprattutto nella legislazione regionale. Cfr., a titolo meramente esemplificativo, L.R. Basilicata 30 novembre 2018, n. 46 («Disposizioni in materia di randagismo e tutela degli animali da compagnia o di affezione», art. 2, comma 1: «s'intendono per animali di affezione gli animali appartenenti a specie tenute per compagnia o diporto, senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo»; L.R. Umbria 9 aprile 2015, n. 11 («Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali»), art. 207, comma 1, lett. a): «animale di affezione: ogni animale tenuto o destinato ad essere tenuto dall'uomo per compagnia senza fini

---

produttivi o alimentari, compresi gli animali che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali per gli IAA, per la riabilitazione e impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici in libertà non sono considerati animali di affezione»; L.R. Abruzzo 18 dicembre 2013, n. 47 («Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione», art. 2: «c) Animale da affezione: animale domestico e non, che stabilmente od occasionalmente convive con l'uomo, mantenuto per compagnia e che può svolgere attività utili all'uomo, con esclusione degli animali impiegati nelle produzioni zootecniche o appartenenti alle specie di cui non è consentita la cattura, la vendita e la detenzione; d) Animale randagio: animale appartenente alle specie considerate di affezione che non hanno un proprietario o detentore a qualsiasi titolo». L.R. Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 20 («Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione»), art. 2, comma 1: «a) animali di affezione: ogni animale tenuto o destinato a essere tenuto, per compagnia o affezione, senza essere destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano, nonché quelli utilizzati dai disabili, per la pet-therapy, per la riabilitazione e quelli impiegati nella pubblicità e nei pubblici spettacoli, salvo quanto previsto con riguardo alle specie indicate dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica)». L.R. Emilia-Romagna 17 febbraio 2005, n. 5 («Norme a tutela del benessere animale»), art. 2: «1. Ai fini della presente legge, per animale di affezione s'intende ogni animale tenuto, o destinato ad esserlo, dall'uomo, per compagnia od affezione, senza fini produttivi o alimentari. 2. Sono compresi nella definizione di cui al comma 1: a) gli animali da compagnia e di affezione, così come definiti dalle leggi statali, dal diritto comunitario e dagli accordi vigenti; b) gli esemplari tenuti per tali fini ed appartenenti alle specie esotiche tutelate dalla Convenzione relativa al commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, fermo restando l'impegno della Regione a disincentivare la detenzione di animali esotici in ambienti non idonei alle loro caratteristiche etologiche»). L.R. Valle d'Aosta 22 novembre 2010, n. 37 («Nuove disposizioni per la tutela e per il corretto trattamento degli animali di affezione»), art. 2: «a) animali di affezione domestici: gli animali che, stabilmente o occasionalmente, convivono con l'uomo nella o presso la sua abitazione, appartenenti a specie mantenute per compagnia o per diporto a cui possono anche farsi svolgere attività utili all'uomo senza però avere fini produttivi o alimentari; b) animali di affezione urbani: gli animali appartenenti alle specie di cui alla lettera a) che abitualmente vivono allo stato libero nei centri urbani». In altri casi di legislazione regionale, compaiono formule alternative a quelle di «animali di affezione»; ad esempio, quella di «animali che vivono [...] nell'ambito di un rapporto di interazione e convivenza con l'uomo», come in L.R. Toscana 20 ottobre 2009, n. 59 («Norme per la tutela degli animali»), il cui art. 3 prevede: «1. La presente legge si applica agli animali che vivono sul territorio regionale nell'ambito di un rapporto di interazione e convivenza con l'uomo. 2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della legge: a) gli animali impiegati in attività già oggetto di specifica disciplina, per gli aspetti espressamente considerati, quali allevamento zootecnico, caccia, pesca, sperimentazione, derattizzazione, disinfestazione, giardini zoologici, bioparchi e centri di recupero; b) gli animali che vivono allo stato libero e non interagiscono con l'uomo; c) i feti e gli embrioni animali. 3. Gli animali di cui al comma 2, lettere a) e b), rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge qualora si instauri un rapporto di convivenza ed interazione tra di essi e l'uomo».

compagnia»<sup>20</sup>; «animale d'allevamento»<sup>21</sup>; «animali da pelliccia»<sup>22</sup>; «animali utilizzati a fini scientifici»<sup>23</sup>; «animale protetto»<sup>24</sup>, etc.

---

<sup>20</sup> Cfr. l'art. 1, comma 1, della *Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia*, siglata dagli Stati membri del Consiglio d'Europa a Strasburgo il 13 novembre 1987 e in vigore dal 1° maggio 1992, ratificata dal Parlamento italiano con la l. 201/2010: «per animale da compagnia si intende ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia». Per una definizione più puntuale, l'art. 1, comma 2, dell'«Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», recepito con d.p.c.m. del 28 febbraio 2003: «“animale da compagnia”: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia».

<sup>21</sup> V. *supra*, nota 15, per la definizione espressa di «animale d'allevamento» fornita dall'art. 3, n. 6), del Regolamento (CE) n. 1069/2009. Come nota il Regolamento (UE) n. 2017/893/UE (che modifica gli allegati I e IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli allegati X, XIV e XV del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione per quanto riguarda le disposizioni in materia di proteine animali), nel Considerando n. 6, «secondo la definizione di «animale d'allevamento» di cui all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1069/2009, gli insetti allevati per la produzione di proteine animali trasformate derivate da insetti sono da considerare animali d'allevamento». Una categoria in parte affina è quella degli «animali d'acquacoltura», su cui v. la Direttiva (CE) n. 2006/88/CE («relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie»), art. 3, par. 1, lett. b): «“animali d'acquacoltura”: animali acquatici in tutti gli stadi di vita, compresi uova e sperma o gameti, allevati in un'azienda o in una zona destinata a molluschicoltura, compresi quelli di origine selvatica destinati ad una simile azienda o zona». Lo stesso art. 3, alla lett. e), definisce come «“animali acquatici»: i) i pesci appartenenti alla superclasse *Agnatha* e alle classi *Chondrichthyes* e *Osteichthyes*; ii) i molluschi appartenenti al *phylum Mollusca*; iii) i crostacei appartenenti al *subphylum Crustacea*».

<sup>22</sup> Regolamento (UE) n. 142/2011 (recante «disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera»), Allegato I, punto 1: «“animali da pelliccia”: animali detenuti o allevati per la produzione di pellicce e non destinati al consumo umano».

<sup>23</sup> Che corrispondono ad «animali vertebrati vivi non umani, comprese: 1) forme larvali capaci di alimentarsi autonomamente; 2) forme fetali di mammiferi a partire dall'ultimo terzo del loro normale sviluppo; b) cefalopodi vivi», secondo quanto dispone l'art. 1, comma 3, del d.lgs. 26/2014 («Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici»).

<sup>24</sup> V. ad es. il Regolamento (UE) n. 2022/2472 (che «dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali»), art. 2, n. 47): «“animale protetto”: qualsiasi animale protetto dalla legislazione dell'Unione o nazionale, ivi comprese le specie animali per cui la legislazione nazionale prevede norme specifiche volte a tutelare la popolazione».

Sullo sfondo di questo quadro ordinamentale, carente di chiari punti di riferimento, si staglia la scelta della l. cost. 1/2022: essa ha ancorato la «tutela» al sostantivo «animali» *tout court*, per così dire “in purezza”, evitando cioè di corredare/delimitare il sostantivo con uno o più aggettivi in grado di specificarne/ridurne la portata (si noti che nel novellato art. 9 Cost., ultimo comma, manca un riferimento testuale anche all’aggettivo «senzienti», che invece connota il concetto di «animali» nell’art. 13 TFUE). Questa scelta del legislatore costituzionale dischiude all’interprete un orizzonte semantico molto vasto<sup>25</sup>.

---

<sup>25</sup> Il riferimento aperto agli «animali» nell’art. 9 Cost. pone l’interprete, a ben vedere, in una situazione problematica non molto diversa (*mutatis mutandis*) da quella in cui si trova la dottrina penalistica a fronte della tipizzazione, nel codice penale, di reati che si riferiscono *tout court* al concetto di «animale» o «animali», senza ulteriori specificazioni. Si pensi, ad es., agli artt. 544-*bis* e seguenti del c.p., introdotti dalla l. 189/2004. Cfr., per una ricostruzione del dibattito e una proposta di lettura originale e persuasiva, seppur allo stato minoritaria, F. FASANI, *La nozione di “animale” nel diritto penale*, in *Criminalia*, 2020, p. 291 ss., il quale (p. 291) si pone provocatoriamente l’interrogativo: «È reato torturare una libellula?». Come nota l’Autore (pp. 291-293), «se in rare occasioni talune norme [...] menzionano, in via diretta, precise specie animali, nella maggior parte dei casi si assiste, invece, al generico utilizzo del concetto di “animale” [...] tuttavia, il legislatore [...] non offre del concetto di animale alcuna definizione generale, capace di renderne unitaria e precisa l’interpretazione. Né può ritenersi che l’esegesi del termine sia talmente scontata da non necessitare di alcuna chiosa. Appare, piuttosto, evidente il contrario. Il concetto di animale, infatti, si presta a letture amplissime e soprattutto diversificate [...] in termini *descrittivi*, sono considerabili animali, in base al comune sentire, tutti quegli esseri viventi, appartenenti appunto al regno animale, che dalle grandi scimmie scendono la linea evolutiva fino almeno agli insetti. Sembra ragionevole sostenere, infatti, che l’uomo consideri istintivamente “animale” ogni essere animato di cui egli possa avere percezione diretta. Un campo ancor più vasto [...] emerge da un’interpretazione del termine in parola quale *elemento normativo extragiuridico*. In quest’ottica, infatti, rientrano nel regno animale persino esseri ben più semplici degli insetti, quali ad esempio i placozoi, organismi marini non più grandi di alcuni millimetri e sostanzialmente impercettibili per l’uomo [...] È, dunque, possibile essere incriminati per aver ucciso formiche o zanzare, torturato libellule, oppure per avere – come ricavato dall’evocativo titolo di un noto articolo di dottrina nordamericano – calpestato un pesce rosso? Il tutto per non parlare dell’ipotesi di considerare penalmente rilevante anche l’uccisione dei citati placozoi o delle migliaia di specie di nematodi che popolano il pianeta». L’Autore sottolinea (p. 295) che il problema interpretativo è particolarmente acuto «con riferimento alle ipotesi [...] che menzionano *tout court* il concetto di “animale” o “animali”, senza ulteriori specificazioni e senza particolari vincoli [...] tali da limitare il novero delle bestie prese in considerazione dal legislatore. In questi casi, l’interprete è, infatti, abbandonato a sé stesso all’interno di una gamma di scelte [...] tutt’altro che ristretta», e si trova di fronte a «fattispecie [...] le quali, a prima vista, potrebbero rivolgersi tanto a elefanti, quanto a pappagalli, tanto a cani e gatti, quanto ad aragoste e formiche». La lettura proposta dall’Autore (pp. 304-305) è nei seguenti termini: «la scelta umana di proteggere l’animale quale bene in sé (l’animale in quanto tale) e la mancata enucleazione di specifiche categorie di animali protetti escludono tutte le restrizioni che tradizionalmente derivano dalla sostitutiva valorizzazione di specifici e limitati interessi antropocentrici. Nessun motivo vi è, vigente l’attuale disciplina, di differenziare, ad

Sarà il legislatore statale a dover individuare i «modi» e le «forme» di questa «tutela», certamente: si noti però che l'art. 9 Cost., a differenza di molte altre disposizioni costituzionali<sup>26</sup>, non rimette testualmente al legislatore il compito di individuarne i «casi».

La differenza potrebbe apparire sottile, ma non evanescente. La riserva al legislatore solo di «modi» e «forme», ma non di «casi», della «tutela degli animali», potrebbe infatti lasciare spazio a un'interpretazione (forse ardata) nei seguenti termini. Nel nuovo quadro costituzionale, il legislatore non sarebbe più (come invece in passato) del tutto libero anche di *negare* radicalmente, nell'*an, qualsiasi tutela ad alcuni animali*, optando cioè, a sua discrezione, per *casi di protezione zero*, con conseguente dequotazione di determinate specie animali, interamente spogliate di tutela, a “cose tra le cose”. Oggi, invece, il legislatore sarebbe chiamato a *modulare* tra animali diversi, nel *quomodo* e nel *quantum*, i *diversi gradi della protezione* accordabile, dunque ad *affermare* la tutela pur dosandone diversamente l'intensità sul piano *modale e formale*, ma *senza poter relegare alcun animale nell'assoluto nihil di un grado zero*, come invece accadrebbe se il legislatore fosse abilitato a stabilire «casi» di tutela, e quindi, in maniera logicamente reciproca, «casi» di non-tutela. Se questa interpretazione fosse fondata, l'art. 9 Cost. garantirebbe per propria forza, a monte, una sorta di nucleo minimo elementare di tutela per *tutti* gli animali (vertebrati e invertebrati di qualsiasi specie), e questo *minimum* consisterebbe nel divieto, per il legislatore, di “cosificare” completamente un “animale”, qualche ne sia la specie, ossia ridurlo o equipararlo per ogni aspetto a mera “cosa” inanimata; in altre parole, l'art. 9 Cost. renderebbe *costituzionalmente doveroso un trattamento sempre (almeno parzialmente) differenziato tra animalia e res*.

---

esempio, uno scoiattolo da un serpente, un gatto da una nutria); pertanto, escludere la tutela per animali (ritenuti) non senzienti costituirebbe una «limitazione indebita», giacché «il legislatore [...] non ha in alcun modo precisato, attraverso aggettivazioni o locuzioni specificative, se solo *alcuni* animali debbano essere presi in considerazione. Circostanza che evidentemente porta il termine a espandersi sino alla sua massima estensione»; fermo tutto ciò, sarebbe tuttavia possibile, sempre secondo l'Autore, un'«unica limitazione», ispirata da «esigenze di determinatezza, ma ancora prima di ragionevolezza», ossia quella di «quella di prendere in considerazione il termine nella sua accezione *descrittiva* e non *normativo-extragiuridica*. L'effetto è quello di escludere solo gli animali che si situano, nella scala evolutiva, addirittura al di sotto degli insetti, posto che rispetto ad essi è impercettibile, a livello materiale, la relazione con l'uomo». Tutti i corsivi sono nell'originale.

<sup>26</sup> Cfr. gli artt. 13 («nei soli casi e modi»), 14 («nei casi e modi»), 25, 42, 48, 54, 87 («nei casi»), 97 («salvo i casi»), 100 («nei casi e nelle forme»), 102 («i casi e le forme»), 111 («i casi»), 113 («nei casi e con gli effetti»), 117 («nei casi e con le forme»), Cost.

### 2.3. «Generazioni».

Infine si volga lo sguardo al lemma «generazioni», che nel novellato art. 9 Cost. campeggia associato all'aggettivo «future».

Ben prima della riforma costituzionale del 2022 (a partire almeno dalla Carta delle Nazioni Unite firmata a San Francisco il 26 giugno 1945 e poi, con intensità crescente, dalla metà degli anni '80 del secolo scorso in avanti, a seguito del notissimo Rapporto Brundtland del 1986), i sintagmi «future generazioni» o «generazioni future» si erano ampiamente diffusi nel lessico delle fonti normative internazionali, europee, nazionali e regionali, nelle costituzioni di numerosi paesi e nelle pronunce della giurisprudenza ai diversi livelli dell'ordinamento<sup>27</sup>.

Tuttavia, nonostante l'abbondanza di riferimenti a tali sintagmi nel diritto vigente e vivente, in alcuna fonte normativa si ritrova una definizione espressa, diretta e specifica, del significato da attribuire, sul piano del diritto, al sostantivo «generazione».

Di nuovo, l'interprete viene posto di fronte a interrogativi che, in questa sede, possono solo essere formulati, lasciandoli aperti.

Se ne segnalano, di seguito, due.

*Le «future generazioni» cui si riferisce l'art. 9 Cost. sono solo quelle umane?*

L'interrogativo è legittimo, ove si consideri che, nella vasta letteratura internazionale e italiana sulle generazioni future, taluni ipotizzano di poter dilatare la nozione di «generazioni» oltre il mero ed intuitivo riferimento alle generazioni umane (ossia all'*homo sapiens* come specie), sino a ricomprendere eventuali generazioni trans-umane o post-umane<sup>28</sup> o, più ampiamente, le

---

<sup>27</sup> Per una rassegna dei molteplici riferimenti delle fonti e della giurisprudenza multilivello alle future generazioni, anche in prospettiva storica, si vedano i contributi raccolti nella fondamentale opera collettanea di R. BIFULCO - A. D'ALOIA (a cura di), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli, 2008; cfr. altresì A. D'ALOIA, voce *Generazioni future (diritto costituzionale)*, in *Enc. dir., Annali IX*, Milano, 2016, p. 331 ss.; D. PORENA, *Il principio della sostenibilità. Contributo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale*, Torino, 2017.

<sup>28</sup> In questa sede non ci si può soffermare in dettaglio sui presupposti, le tesi e le discussioni innescate dal variegato arcipelago di studi sul trans-umanesimo e sul post-umanesimo. Basti qui ricordare, in estrema sintesi, che il primo termine (il *trans-umano*) indica il percorso di transizione che sarebbe asseritamente necessario attraversare in un futuro vicino per giungere, in un futuro più lontano, al traguardo espresso dal secondo termine (il *post-umano*). L'idea di fondo è che l'umanità



generazioni di tutti gli esseri viventi (umani e non-umani)<sup>29</sup>, se non addirittura di tutte le entità non solo viventi ma anche non viventi che interagiscono nei sistemi

---

attuale, secondo i propugnatori di tali studi, potrebbe e dovrebbe tendere a un radicale miglioramento della condizione umana, attraverso un uso massiccio degli strumenti messi a disposizione dalle scienze e dalle tecnologie, per superare tutti i principali limiti che l'hanno sinora contraddistinta (imperfezione, fragilità, caducità), ad esempio: liberando l'uomo da molte delle cause naturali di morte; annullando l'invecchiamento; potenziando in maniera incomparabile rispetto ad oggi tutte le capacità umane, sul piano genetico, fisico e cognitivo, etc. In questo modo l'uomo trascenderebbe sé stesso fino a divenire un'entità diversa dall'uomo attuale e non più riducibile ad esso. Ciò potrebbe avvenire per diverse strade: i corpi e le menti degli uomini potrebbero integrarsi con i componenti robotici e le intelligenze artificiali delle macchine, fino all'ipotesi estrema di un completo trasferimento della coscienza e dell'identità degli individui umani su supporti digitali, annullando così il vincolo biologico legato alla corporeità; le tecnologie mediche, soprattutto attraverso le nanotecnologie e la manipolazione genetica, potrebbero non solo bloccare l'invecchiamento, ma anche rigenerare il corpo mantenendolo in uno stato di lunga "giovinezza", potenziare la forza, la resistenza, la velocità, la memoria, la capacità di calcolo, il sistema immunitario, controllare la sfera delle emozioni e i centri del piacere per massimizzare la "felicità" in termini di autosoddisfazione; si potrebbe giungere, attraverso un'evoluzione genetica autodiretta, a creare una nuova specie umana diversa dall'*homo sapiens*, o addirittura a dissolvere il concetto stesso di specie umana rendendo ciascun individuo una sorta di specie a sé, in grado di scegliere singolarmente e autonomamente la propria strada evolutiva. Di recente, in una letteratura ormai molto ampia, cfr. J. RUEDA, *Genetic enhancement, human extinction, and the best interests of posthumanity*, in *Bioethics*, 2022 (first published 22 September 2022), p. 1 ss.; v. A. ALLEGRA, *La persona è antiquata: umanesimo, transumanesimo, postumanesimo*, in C. CIANCIO ET AL. (a cura di), *Persona. Centralità e prospettive*, Milano, 2022, p. 121 ss. e, dello stesso Autore, la monografia *Visioni Transumane. Tecnica, salvezza, ideologia*, Napoli, 2017, sulla quale v. altresì le riflessioni di Andrea Aguti, Michele Farisco, Luca Losapio, Flavia Marcacci, Giacomo Samek Lodovici e dello stesso Antonio Allegra raccolte nel *Simposio* della Rivista *Etica & Politica / Ethics & Politics*, Vol. XX, n. 3, 2018, pp. 475-555. Si veda L. TEREK-VLAD, *The Principle of Responsibility towards the Human Non-Presence or the Non-Human Presence*, in *Postmodern Openings*, vol. 7, no. 2, 2016, p. 79 ss., p. 86: «our actions should not prejudice the future (generations) of the human or non-human species [...] This aspect involves that the scientific discoveries in terms of technique and technology must be consistent with the ethical framework and to building ethical decision tools on the artificial creation of post-human species. In this context, we refer to the need for an ethical evaluation of technologies. Any post-human species are not currently covered by a legal framework, but once these species will appear, we are in charge of their future and how they will relate to the today's human species. Within the trans-humanism and the human improvement, there is a possibility for scientists to create new humanoid species with a high level of morality or physically and intellectually improved. From this point of view, the individual's actions must be reasonable and based on responsibility [...] we do not know if the future generations will be human or non-human, legally recognized or not, such as consciousness downloaded into a virtual environment, artificial intelligence, etc.».

<sup>29</sup> V. ad es. in tal senso C.D.D. RUPPRECHT ET AL., *Multispecies Sustainability*, in *Global Sustainability*, vol. 3, 2020, e34, p. 1 ss., p. 2, secondo cui «the reductionist anthropocentric focus on human needs at the core of the sustainability concept limits our ability to meet those needs. In short, by reducing sustainability to a concern for human needs without acknowledging their intrinsic, complex interdependence with more-than-human needs, humanity is unable to meet the needs of the present, while also risking that future generations of all species will be unable to meet

ecologici della biosfera<sup>30</sup>, e ancora oltre, *usque ad sidera*, giungendo ad includere persino eventuali forme di vita biologica extra-terrestre ove esistenti e, in futuro, scoperte<sup>31</sup>.

---

their own needs. Only a broadened concept of sustainability that includes more-than-human wellbeing is likely to successfully support diverse life on earth, because species' needs are inherently and irreducibly interdependent. The current sustainability concept focuses on a perceived generational conflict, namely between those currently living and those yet to be born, rather than situating this relationship in broader contexts of intrahuman and interspecies relationships». Nella dottrina italiana, evoca molto suggestivamente questa ipotesi interpretativa rispetto al concetto di «generazioni» di cui all'art. 9 Cost., seppur ritenendo che difficilmente corrisponda alla *intentio* ispiratrice della riforma costituzionale del 2022, P.L. PORTALURI, *Lichtung und lichtmenschen. Il diritto del selvaggio totalmente altro*, in *Nuove Autonomie*, n. 2/2022, p. 695 ss., p. 702 (corsivi aggiunti in enfasi): «[...] si legge nel nuovo art. 9 [...] “anche nell’interesse delle future generazioni”. Forse sarebbe stato il caso di superare una volta per tutte quella visione antropocentrica per cui l’uomo sarebbe la misura e il fine di tutte le politiche pubbliche. *A meno che per generazioni a venire si intenda tutto il Creato vivente – umano e non – che verrà. Ma ne dubito*. Sarebbe stato troppo di frontiera, per un ceto politico come l’attuale».

<sup>30</sup> Facendo riferimento alla pionieristica esperienza neozelandese di riconoscimento della personalità giuridica al fiume Whanganui, alla «econtologia» del popolo Māori ad essa presupposta, e al concetto di «Geo-regioni», C.J. WINTER, *Does time colonise intergenerational environmental justice theory?*, in *Environmental Politics*, vol. 29, no. 2, 2020, pp. 278-296, ipotizza (p. 293) una «representation on behalf of all future generations of all being», in una prospettiva nella quale (p. 287) «the distinction between living and non-living [...] is shattered». Nelle parole dell'autrice (p. 291), «Geo-regions-as-persons entangle human–nonhuman. Geo-regions-as-persons encompass time past-present-future. Georegions-as-persons are identities of multiple singularities, with lifespans measured in less-than-days – a droplet of water joining the flowing mass of the river – through all time – the beds of sandstone and lava over and around which rivers meander and roar and the tilted mass [...] on which giant trees, ferns and moss take hold. The entity with whom we, humans, are engaging is unbound by individuated human-lifetime-limitations and human-lifetime desires and welfare. Thus [...] the responsibilities [...] require imaginaries of multiple singularities bound together as one in deep and long time. A time that is synchronously past-present -future, an identity that is simultaneously multiple identities».

<sup>31</sup> In tal senso la proposta avanzata da W.R. KRAMER, *Colonizing Mars—An opportunity for reconsidering bioethical standards and obligations to future generations*, in *Futures*, vol. 43, no. 5, 2011, p. 545 ss. (in particolare nel par. 4, intitolato *Expanding the definition of future generations and our obligations to them*). Sin dall'Abstract l'Autore esordisce mettendo in chiaro la propria tesi: «manned and robotic exploration throughout and beyond our solar system [...] fosters reconsideration of our obligations to future generations and allows for expansion of membership in the class that constitutes those generations [...] the concept of “future generations” should not be limited to *Homo sapiens*, as currently defined». Si sottolineano di seguito alcuni passaggi del ragionamento di Kramer (le citazioni sono tratte, rispettivamente da p. 546 e p. 550): «this paper defines what may be discovered as extraterrestrial “biological entities” as opposed to using the more common terms such as extraterrestrial “life” or “organism” [...] a new ethical and philosophical approach to our relationship with extraterrestrial biological entities might be forged [...] if we can structure a new ethical relationship with extraterrestrial forms, we can apply those improved standards to all life back here on Earth, as well [...] by crafting a higher ethical standard toward all life, we can better frame our obligations to future generations with the knowledge that they may be very different than the present-day biological species of humans as commonly defined

*Le «future generazioni» includono solo gli unborn, ossia gli esseri umani non ancora nati?*

Questa idea prevale nettamente nella maggioranza della dottrina, la quale (spesso senza problematizzare tale assunto, ma semplicemente presupponendolo come un *a priori* naturale) ritiene che «per generazione presente è da intendersi l'insieme degli individui esistenti nel tempo che si vive», e da qui desume che, specularmente, dovrebbe intendersi «per “generazioni future” l'insieme degli individui che ancora non esistono»<sup>32</sup>.

---

[...] the qualifications for membership in future generations are changing, and changing rapidly. Our descendants may no longer necessarily be limited to traditionally defined *Homo sapiens*. Rather, our species is becoming less distinct and singular as evidence of close natural interrelatedness and blending with other species at the cellular and molecular level grows and as techniques and processes allowing artificial sharing of genomes among species, xenotransplantation (using non-human biological materials in humans, such as pig valves to correct malfunctioning human hearts), mechanical and cybernetic augmentation and other modifications shatter the singular definition of human [...] if we were to encounter our descendants six generations from now, we may not recognize them as human, and it may not matter that they are not in a current taxonomic or physiological sense. How might Rawls' and others' theories be adapted to provide guidance on our obligation to future generations that include a diversity of post-humans he did not likely imagine, extraterrestrial species and even systems, such as landscapes? [...] generally accepted existing ethical standards should not cease once we are outside of Earth's atmosphere; space is our environment and extends to as far as we can undertake any action that has any effect. Both classic and more futures-oriented thought agree that ethical consideration should also be given beyond the immediate human family, to sapient species at a minimum [...] In that extraterrestrial entities are yet to be discovered and, if existing, likely evolved under conditions significantly different than terrestrial life, we cannot pre-conclude that they exist below some hypothetical threshold of sapience or sentience referenced on Earth. We cannot, therefore, exclude them from ethical consideration. Accordingly, we should proceed with exploration with extreme caution and opt for passive observation and remote sensing for signs of possible life, not harming such life in an effort to demonstrate its existence. If life is detected by such means, we should continue close and extended observation coupled with ethical analysis and open public dialog. If ethical consideration is to be withheld or limited, such a decision should be made only after such a process and should require documented justification».

<sup>32</sup> Così G. PALOMBINO, *La tutela delle generazioni future nel dialogo tra legislatore e Corte costituzionale*, in *Federalismi.it*, n. 24/2020, p. 242 ss., p. 268, nota 127. Nella dottrina giuridica italiana, anteriormente alla riforma costituzionale del 2022, v. in questo senso, ad es., A. D'ALOIA, voce *Generazioni future*, cit., p. 338, il quale, richiamando Raffaele Bifulco, ricorda che «per il diritto internazionale (e costituzionale), generazioni future sono semplicemente e generalmente “l'intera serie di essere umani successiva alla generazione (di volta in volta) attuale”»; ma già, molto chiaramente, appunto R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, Milano, 2008, p. 15, per la dialettica tra «uomini appartenenti alla generazione vivente» e «uomini non ancora esistenti»; M. LUCIANI, *Generazioni future, distribuzione temporale della spesa pubblica e vincoli costituzionali*, in R. BIFULCO - A. D'ALOIA (a cura di), *Un diritto per il futuro*, cit., p. 423 ss., spec. p. 426, che distingue nettamente (ritenendo impossibile il bilanciamento tra i relativi interessi a causa della radicale disomogeneità delle due categorie) tra «ciò che è generato (la generazione presente) e ciò che è generabile (le generazioni

Tuttavia, questa interpretazione della formula «future generazioni» non è l'unica possibile.

---

future)», ossia tra «interessi di un soggetto in atto e interessi di soggetti in potenza», sottolineando che «la potenza potrebbe anche non trasformarsi mai in atto»; L. BARTOLUCCI, *La necessità di orientare le decisioni al futuro: il Committee for the Future del Parlamento finlandese e la situazione italiana*, in *Studi parl. e di pol. cost.*, n. 205-206/2019, p. 45 ss., p. 51, secondo cui con l'espressione «generazioni future [...] si intendono le persone non ancora nate», in ciò emergendo una distinzione tra le generazioni future in senso proprio e «le generazioni più giovani [...] quelle, cioè, ad esempio, che non hanno diritto di voto, come i minorenni e i bambini»; l'Autore tuttavia osserva che una serie di strumenti istituzionali «possono essere utilizzati non solo per la tutela delle generazioni future, ma anche per far prendere maggiormente coscienza del divario generazionale tra le generazioni attualmente viventi»; G. GEMMA, *Diritti delle generazioni future: necessità e limiti di una loro tutela giuridica*, in *Dir. e Soc.*, n. 3/2020, p. 427 ss., pp. 438-439, secondo cui l'espressione «generazioni future» designerebbe «una (quanto mai) ampia sfera di destinatari di possibili benefici ricevuti da altri [...] entità passive che non necessitano di una entificazione giuridica [...] le generazioni future sono costituite da un ampio ed indeterminato numero di futuri abitanti della terra che hanno esigenze ed interessi simili a quelli della nostra generazione»; F.G. MENGA, *L'emergenza del futuro. I destini del pianeta e le responsabilità del presente*, Roma, 2021, p. 37, il quale sottolinea che «le generazioni future [...] sono caratterizzate proprio dal fatto di non esistere ancora e non poter cooperare [...] il concetto di generazioni future implica generazioni davvero non ancora esistenti e segnatamente appartenenti a un futuro remoto», e conseguentemente esclude che si possano «intendere per generazioni future quelle che si intersecano con quelle presenti (*overlapping generations*)», giacché, ove si seguisse quest'ultima strada, «il terreno problematico stesso della questione, più che affrontato, verrebbe stravolto, poiché il problema etico vero e proprio riguardante il futuro verrebbe impropriamente ridotto a quello di una responsabilità vicaria comunque riconducibili alla semantica del presente». Dopo la l. cost. 1/2022, v. ad es. C. D'ORAZI, *Le generazioni future e il loro interesse: oggetti sconosciuti di rilievo costituzionale. Osservazioni a prima lettura della l. cost. n. 1/2022*, in *BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto*, n. 2/2022, p. 93 ss., p. 101, secondo cui la «composizione» delle «generazioni future» potrebbe essere «definita solo negativamente, constando degli individui non ancora neppure concepiti»; A. MORRONE, *L'«ambiente» nella Costituzione. Premesse di un nuovo «contratto sociale»*, in AA.VV., *La riforma costituzionale in materia di tutela dell'ambiente* (Atti del Convegno Aidambiente, 28 gennaio 2022), Napoli, 2022, p. 91 ss., p. 116, secondo cui «la Costituzione assume un concetto esistenziale di "generazione", che accanto ai presenti ossia a coloro oggi in essere, attribuisce rilevanza a coloro che verranno dopo di noi»; G. SOBRINO, *Le generazioni future «entrano» nella Costituzione*, in *Quad. cost.*, n. 1/2022, p. 139 ss., pp. 140-141, il quale ritiene che l'espressione «generazioni future» si riferisce a «coloro che nasceranno negli anni a venire», mentre le «generazioni presenti» ricomprenderebbero «chi oggi è in vita». Nella dottrina giuridica straniera, cfr. A. DALY, *Climate Competence: Youth Climate Activism and Its Impact on International Human Rights Law*, in *Human Rights Law Review*, vol. 22, no. 2, 2022, ngac011, p. 21, secondo cui «the concept of future generations» sarebbe riferibile solo a «those yet to be born»; I. GONZALEZ RICOY - F. REY, *Enfranchising the future: Climate justice and the representation of future generations*, in *WIREs Climate Change*, vol. 10, no. 5, 2019, e598, p. 2, che intende per «future generations» esclusivamente «generations yet unborn, instead of younger generations of those living today, including children». Si tratta di citazioni solo esemplificative, poiché, come sottolineato nel testo, si tratta di un orientamento diffusissimo.

Vi sono infatti opinioni, seppur minoritarie in dottrina, che (facendo leva su diversi argomenti e giungendo a varie conclusioni) si mostrano favorevoli ad includere nel concetto di «future generazioni» anche i bambini, gli adolescenti e i giovani, sebbene si tratti di soggetti *already born*.

Ad esempio, secondo alcuni, sarebbe opportuno distinguere tra: una prima nozione di «generazioni future», intese come persone che saranno «nate solo dopo che la presente generazione sarà morta»; una seconda nozione di «generazioni future», ricomprendente persone che «nel momento in cui una determinata decisione viene assunta ancora non esistono, anche se poi saranno in vita quando chi ha assunto quella decisione sarà morto»; una terza nozione di generazioni future, intese come «generazioni prossime» (*next*), coincidenti con tutte le generazioni che «o si sovrappongono [*overlap*] alla generazione presente o, anche se non coesistenti con essa, possono facilmente essere parte dell'immaginario [*imagination*] della generazione presente» (questo avverrebbe, ponendosi dal punto di vista dei genitori, per i «figli», i «nipoti» e i «figli dei nipoti», dunque al massimo per tre generazioni)<sup>33</sup>. Vi è chi afferma che le «generazioni future» potrebbero ricomprendere anche le «giovani generazioni, di bambini e giovani già esistenti o prossimi», mentre sarebbe più preciso usare l'espressione «generazioni future lontane» per indicare le «generazioni future di *unborn*»<sup>34</sup>; altri autori, nel discutere di «*future people*», includono in questa categoria-ombrello sia le persone non ancora nate, sia le persone che sono già in vita ma non sono ancora diventate adulte<sup>35</sup>; qualcuno suggerisce che, almeno

---

<sup>33</sup> D. ARENAS – P. RODRIGO, *On Firms and the Next Generations: Difficulties and Possibilities for Business Ethics Inquiry*, in *Journal of Business Ethics*, vol. 133, 2016, p. 165 ss., p. 168, i quali aggiungono: «le generazioni che vengono poco dopo la generazione presente sono più concrete delle generazioni future remote, e possono essere viste come connesse al presente attraverso una catena immaginabile di generazioni sovrapposte», ragion per cui sarebbe «più promettente» parlare delle «generazioni prossime» anziché delle «generazioni future in generale senza specificare se intendiamo tre generazioni da oggi (che potrebbero ancora rientrare nel concetto di generazioni prossime), dieci generazioni o cento generazioni da oggi»; ad esempio, pretendere di poter fare riferimento a «persone viventi, per dire, nell'anno 3415» andrebbe «oltre ciò che è ragionevole e intelligibile» (traduzione di chi scrive, dal testo originale inglese).

<sup>34</sup> D. ZWARTHOED, *Political Representation of Future Generations*, in M. DÜWELL - G. BOS – N. VAN STEENBERGEN (eds.), *Towards the Ethics of a Green Future. The Theory and Practice of Human Rights for Future People*, London-New York, 2018, p. 79 ss., p. 79 (traduzione di chi scrive, dall'originale inglese).

<sup>35</sup> Ad es. N. VAN DIJK, *From exacerbating the Anthropocene's problems to intergenerational justice: An analysis of the communication procedure of the human rights treaty system*, in *Earth System Governance*, vol. 10, 2021, article 100123, pp. 1-2: «this paper focuses on one shortcoming of our current legal system: law's short-term horizon and inability to secure the basic needs of future people

ponendosi nella prospettiva del diritto costituzionale, «le future generazioni includono tanto i bambini quanto i non nati»<sup>36</sup>; altri ritengono che «i bambini e i giovani hanno un peculiare doppio status: essi appartengono sia alle generazioni presenti che a quelle future [...] possono essere visti come coloro che diventeranno i futuri cittadini, e allo stesso tempo vanno riconosciuti nel presente come esseri umani a pieno titolo, e con pari dignità rispetto a ai componenti delle generazioni presenti che assumono le decisioni»<sup>37</sup>; si osserva, infine, che il «presentismo», inteso come forma di «distorsione normativa a favore delle generazioni presenti rispetto a quelle future», colpisce tutti i «*future citizens*», categoria ampia nella quale rientrerebbero non solo «i cittadini non ancora nati», ma anche «coloro che sono ancora troppo giovani per essere cittadini» pur essendo già nati<sup>38</sup>.

Come si anticipava, in questa sede gli interrogativi sopra formulati sono lasciati aperti, riservando a un'indagine successiva il tentativo di darvi risposta.

### 3. Postilla.

Come si legge in un celebre passo di Michel de Montaigne, «la parola è

---

[...] when I use the term 'future people' I refer to both young people of the current generation and people who are not yet born (future generations), as together these groups [...] currently do not (or only very minimally) have a say in the policies that shape their future». Tuttavia, è bene tener presente che la maggior parte degli studiosi usa l'espressione «future people» semplicemente come sinonimo di «future generations» intendendo principalmente gli *unborn*: così, ad es., T. MULGAN, *Future People. A Moderate Consequentialist Account of our Obligations to Future Generations*; Oxford, 2006.

<sup>36</sup> M. TAKLE, *Solidarity with Future Generations. Protection Clauses in Constitutions*, in A. FALCH-ERIKSEN – M. TAKLE – B. SLAGSVOLD (eds.), *Generational Tensions and Solidarity Within Advanced Welfare States*, London-New York, 2022, p. 59 ss., pp. 59-60: «the word “generation” can have at least two different meanings: generations as age groups and generations as ensembles of all people living together at a given point in time. Accordingly, we can distinguish between two types of relations between generations. One is “relations between young, middle aged and old people alive today”, i.e. overlapping generations, and the other is relations between the current generations, i.e. all people alive today and future unborn generations [...] *Constitutions are intergenerational contracts* in terms of *both types* of relations as *future generations include children as well as the unborn* [...] however, solidarity with future generations differs in many respects from solidarity with contemporaries. We can neither expect anything from people who have not yet been born nor know what their preferences will be» (corsivi aggiunti in enfasi).

<sup>37</sup> L.J. KOTZÉ - H. KNAPPE, *Youth Movements, Intergenerational Justice, and Climate Litigation in The Deep Time Context of the Anthropocene*, in *Environmental Research Communications*, vol. 5, no. 2, 2023, 025001, p. 5 (traduzione di chi scrive, dall'originale inglese).

<sup>38</sup> D.F. THOMPSON, *Representing Future Generations: Political Presentism and Democratic Trusteeship*, in M. MATRAVERS – L.H. MEYER (eds.), *Democracy, Equality, and Justice*, London-New York, 2011, p. 17 ss., pp. 17 e p. 20 (traduzione di chi scrive, dal testo originale inglese).

per metà di colui che parla, per metà di colui che l'ascolta»: quest'ultimo, ossia chi ascolta, «deve prepararsi a riceverla secondo l'intonazione che essa prende», esattamente come «fra coloro che giocano a palla [...] quello che sta sulla difesa si sposta e si prepara secondo che vede muovere quello che gli lancia il colpo, e secondo la direzione del colpo»<sup>39</sup>.

Traslando la metafora del filosofo di Bordeaux alla recente riforma costituzionale, sembra di poter dire che, attraverso la novella dell'art. 9 Cost., il legislatore (costituzionale) abbia avviato l'interlocuzione per la propria metà, soccando nelle altezze dell'ordinamento parole nuove; ora spetterà agli interpreti fare (cooperativamente) la propria metà del gioco, ascoltare queste parole con attenzione per ricostruirne traiettorie e punti di caduta, prepararsi per (ac)coglierle ed intenderne il senso e l'impatto.

---

<sup>39</sup> M. DE MONTAIGNE, *Saggi*, Libro III, Cap. XIII («Dell'esperienza»), edizione italiana digitale con traduzione di F. Garavini e note di A. Tourmon, Giunti/Bompiani, 2017, p. 1264. Nel testo originale di Montaigne (*Les Essais*, Livre III [1595], P. Villey [éd.], V.-L. Saulnier [rév.], PUF, 1965 [édition conforme au texte de l'exemplaire de Bordeaux], reperibile in *open access* all'indirizzo url <https://www.lib.uchicago.edu/efts/ARTFL/projects/montaigne/essais.3.html>, consultato in data 30 novembre 2022), il passo è il seguente: «La parole est moitié à celuy qui parle, moitié à celuy qui l'escoute. Cettuy-cy se doit preparer à la recevoir selon le branle qu'elle prend. Comme entre ceux qui jouent à la paume, celuy qui soustient se desmarche et s'apreste selon qu'il voit remuer celuy qui luy jette le coup et selon la forme du coup».

**ABSTRACT**

Massimo Monteduro – *Note sul lessico dell'art. 9 Cost. novellato*

Lo scritto, a seguito della l. cost. 1/2022 che ha novellato l'art. 9 Cost., riflette sulle innovazioni introdotte dalla riforma nel lessico costituzionale e sulla loro portata.

In termini complessivi, viene proposta una chiave di lettura unitaria del nuovo testo, individuata nella tutela della vita nel tempo.

In termini analitici, si concentra l'attenzione sui problemi interpretativi posti da tre lemmi del tutto nuovi nel linguaggio della Costituzione, oggi presenti nell'art. 9 Cost.: «biodiversità»; «animali»; «generazioni».

**PAROLE-CHIAVE:** *Costituzione; vita; tempo; biodiversità; animali; future generazioni.*

Massimo Monteduro – *Notes on the lexicon of the Article 9 of the Italian Constitution after its amendment*

The paper, looking into the Constitutional Law no. 1/2022 which amended the Art. 9 of the Italian Constitution, reflects on the innovations introduced by the reform in the constitutional lexicon and their scope.

In overall terms, a unitary interpretation of the new text is proposed, identified in the protection of life over time.

In analytical terms, attention is focused on the interpretative problems posed by three completely new lemmas in the language of the Constitution, currently present in the Art. 9: «Biodiversity»; «Animals»; «Generations».

**KEYWORDS:** *Constitution; life; time; biodiversity; animals; future generations.*